



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N. 6 DEL 7 APRILE 2025

In data 7 aprile 2025, alle ore 12.00, presso lo Studio del Presidente del Collegio in Nuoro, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con delibera del Commissario Liquidatore, n. 3 del 27 marzo 2024 nelle persone di:

- Dott.ssa Raffaelina Denti Presidente
- Dott.ssa Anna Carta Componente;
- Dott. Marcello Seddone Componente;

Il Collegio dei Revisori dei Conti

vista

- la richiesta di parere pervenuta da parte del Commissario dell'Ente dott.ssa Corrias, prot 371 del 07/04/2025 avente ad oggetto "Nota n.370 del 07/04/2025 - Richiesta parere di merito";
- la nota 370 del 07/04/2025 con la quale il dottor Mario Carta, Responsabile del Servizio amministrativo e finanziario del Consorzio, chiede al Commissario "l'autorizzazione al reinserimento delle quote erroneamente cancellate, nella proposta di delibera di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024";

sottolineata

e ribadita, la necessità di dare seguito al parere reso dall'Avvocato Antonello Rossi in data 09/08/2024 prot. N. 656/2024;

espone

le indicazioni richieste e utili ai fini dell'operazione di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2024 da effettuarsi previo apposito atto di ricognizione assunto con determina del responsabile del servizio finanziario:

- L'articolo 228 del TUEL al comma 3 prevede che: *"Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di **riaccertamento** degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni".*

- Il d.lgs. n. 118/2011, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, conferma la **necessità** dell'operazione annuale di riaccertamento dei residui e, all'art. 3, comma 4, richiamato dal ricordato articolo 228 del TUEL, precisa che *"possono essere conservate tra i **residui attivi** le entrate accertate, esigibili nell'esercizio di riferimento, ma **non** incassate. Possono essere conservate tra i **residui passivi** le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato **anche** nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*.

- Il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 precisa quindi che a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria c.d. potenziata, i residui sono **interamente costituiti da obbligazioni scadute**; lo stesso paragrafo prevede poi che: *"In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a **verificare**:*

- *la **fondatezza giuridica** dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;*
- *l'**affidabilità** della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;*
- *il **permanere** delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;*
- *la **corretta classificazione e imputazione** dei crediti e dei debiti in bilancio.*

*La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di **individuare formalmente**:*

- *i **crediti** di dubbia e difficile esazione;*
- *i **crediti** riconosciuti assolutamente inesigibili;*
- *i **crediti** riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;*

- *i **debiti** insussistenti o prescritti;*
- *i **crediti** ed i **debiti** non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;*
- *i **crediti** ed i **debiti** imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.*

Per quanto riguarda le **verifiche** da effettuare in occasione del riaccertamento ordinario, la magistratura contabile si è più volte espressa al riguardo sottolineando che deve trattarsi di un **controllo sostanziale** e non solo formale. L'ente non può limitarsi a verificare la ragione, il titolo giuridico, la giustificazione delle singole poste, ma deve accertare **L'EFFETTIVO OBBLIGO DI RISCOUTERE IL CREDITO** attraverso un prudente apprezzamento dell'esistenza dei requisiti essenziali previsti dall'ordinamento.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e sottolineato, con riferimento alle partite di credito corrispondenti alle quote pregresse dovute dagli Enti consorziati, il Collegio dei Revisori dei Conti

Richiama

le indicazioni contenute nei propri verbali n. 2 del 14 maggio 2024, n. 3 del 3 giugno 2024, n. 5 del 26 giugno 2024, n. 16 del 2 dicembre 2024 e n. 5 del 26 marzo 2025;

Sollecita

l'adozione di tutte le iniziative volte a recuperare, senza indugio, anche coattivamente e per vie giudiziarie, le somme non versate dai soci consorziati.

Raccomanda

lo stanziamento di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità qualora in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi si iscrivano/mantengano partite di credito di incerto o difficile realizzo;

La riunione termina alle ore 12.30 previa redazione ed approvazione della bozza del presente verbale che nella sua stesura definitiva verrà sottoscritto digitalmente dai componenti del Collegio e trasmesso a cura del Presidente agli

uffici per essere archiviato nella raccolta dei verbali del Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio e trasmesso per conoscenza al Commissario Liquidatore e all'assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Nuoro, 7 aprile 2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.ssa Raffaelina Denti	Presidente
Dott.ssa Anna Carta	Componente
Dott. Marcello Seddone	Componente